

PREMESSO

- a) che il **Comune di Pietraperzia** ha manifestato l'esigenza di stipulare apposita convenzione con questa Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per l'attività di "sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro";
- b) che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è interessata ad attivare un rapporto di consulenza con il **Comune di Pietraperzia** al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di "**Medico competente per accertamenti sanitari D.lgs. 81/2008**";
- c) che l'Azienda A.S.P. di Enna potrà stipulare analoga convenzione con altre strutture pubbliche o private.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (di seguito denominata AZIENDA), con sede in Enna, Viale Diaz n. 7/9, C.F./P.IVA 01151150867, nella persona del proprio Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale Dott. Giovanna Fidelio, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto preso la Sede dell'Azienda medesima

E

Il **Comune di Pietraperzia**, nella persona del legale rappresentante il Sindaco Prof. Antonio Calogero Bevilacqua domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la Sede del Comune sita in Pietraperzia, Via San Domenico 5 CF 00107080863

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il **Comune di Pietraperzia** richiede all'Azienda prestazioni di consulenza nelle forme e nei modi di seguito specificati.

In particolare, i servizi e le prestazioni consulenziali cui si fa riferimento sono le seguenti: "**Medico Competente per accertamenti sanitari D.Lgs. 81/2008**".

Art. 2 – Modalità di esecuzione

Ai fini dell'esercizio dell'attività consulenziale di cui all'articolo precedente, l'**AZIENDA**: nel caso di specie, accogliendo la richiesta del Comune, accetta che l'attività venga espletata dal **Dott. Calogero Milazzo** in qualità di "**Medico competente per accertamenti sanitari D.Lgs. 81/2008**";

stabilisce che le prestazioni consulenziali di cui al presente atto non possono in alcun modo configurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato nei confronti del **Comune di Pietraperzia** e che le stesse si intendono a carattere occasionale;

stabilisce che le prestazioni dovranno svolgersi al di fuori dell'orario di servizio e con modalità temporali compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro del professionista individuato.

Nell'ambito della propria attività, il **Dott. Calogero Milazzo**:

manterrà la responsabilità della prestazione eseguita;

dovrà redigere tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti sia per ciò che concerne l'**AZIENDA** che per quanto previsto dalle procedure organizzative del **Comune di Pietraperzia**;

nell'ambito della propria libertà e responsabilità professionale, si atterrà scrupolosamente ai protocolli comportamentali, alle linee guida igienico-sanitarie ed ai principi deontologici ed

etici adottati dal **Comune di Pietraperzia** in accordo con l'AZIENDA rispettando eventuali ordini di servizio comuni.

Art. 3 – Termini di fatturazione e corrispettivo economico

Le tariffe per l'espletamento del servizio in argomento sono le seguenti:

visita medica e giudizio di idoneità alla mansione specifica: Euro 26,50;

E.C.G.: Euro 20,50;

Es. spirometrico: Euro 13,00;

Es. audiometrico: Euro 17,50;

Visita oculistica per i dipendenti esposti da VDT: Euro 27,50;

Drug Test €. 30,00;

Alcol Test €. 10,00;

Adempimenti di consulenza sanitaria ex artt. 25, 35 e 40 D.Lgs. 81/2008 comprensivo delle visite agli ambienti di lavoro: €. 260,00.

Eventuali altri esami strumentali e ematochimici o altre visite specialistiche ritenuti necessari dal medico competente, hanno un costo aggiuntivo pari al vigente tariffario per prestazioni convenzionali i cui oneri saranno parimenti a carico del **Comune di Pietraperzia**.

La periodicità della visita medica è annuale, salvo diversi avviso del medico competente sulla base della valutazione dei rischi a cui sono esposti i dipendenti del **Comune di Pietraperzia**.

L'AZIENDA, sulla base delle tariffe concordate con il **Comune di Pietraperzia**, fatturerà alla stessa, con cadenza semestrale, le prestazioni consulenziale erogate dal proprio PERSONALE DIRIGENTE.

Il **Comune di Pietraperzia** si impegna al relativo saldo entro 30° (trenta) giorni dalla data riportata sul documento fiscale.

La somma percepita sarà introitata dall'AZIENDA.

Sarà di esclusiva competenza dell'AZIENDA ogni rapporto economico con il Dott. Milazzo Calogero secondo quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

L'AZIENDA si riserva di corrispondere al professionista una quota delle somme riscosse, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento A.L.P.I. dell'ASP di Enna che disciplina l'attività libero professionale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 – Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per responsabilità civile del PERSONALE DIRIGENTE si intende a carico dell'AZIENDA sulla base di quanto stabilito dal Regolamento A.L.P.I. dell'ASP di Enna che disciplina l'attività libero professionale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Il **Comune di Pietraperzia** garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile per il proprio personale che mette a disposizione dell'attività consulenziale di cui al presente atto, nonché la copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi a terzi.

Art. 5 – Durata e Recesso

La presente convenzione approvata con Delibera n. _____ del _____
decorre dal _____ ed ha durata di anni 1 (uno).

Le parti possono recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo, con preavviso di 3 mesi da comunicare a mezzo lettera raccomandata all'altra parte.

La convenzione si intende risolta nei tempi specificati, anche in assenza di apposita comunicazione, qualora si verifichi l'entrata in vigore di disposizioni legislative che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale: in tal caso il rapporto contrattuale proseguirà per un solo trimestre in analogia a quanto sancito per l'ipotesi di recesso unilaterale.

Art. 6 – Collegio arbitrale

Le parti concordano che in caso di controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal tribunale di Enna.

Il Collegio pronuncerà la propria decisione secondo le norme di diritto e la decisione sarà appellabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 7 – Rinvio normativo e Foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile, con competenza del Foro di Enna.

Art. 8 – Registrazione

la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato b) del D.P.R. 26.10.72 nr. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto in Enna il ____/____/____

Il Responsabile del Gruppo Alpi
Dr.ssa Omella Monasteri

Il Direttore Sanitario
Dr. Emanuele Cassarà

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di ENNA
Dott. Giovanna Fidelio
Direttore Generale

Per il Comune di Pietraperzia
Antonio Calogero Bevilacqua
Sindaco

Si approvano e si confermano espressamente tutti gli artt. dal nr. 1 al nr. 8

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di ENNA
Dott. Giovanna Fidelio
Direttore Generale

Per il Comune di Pietraperzia
Antonio Calogero Bevilacqua
Sindaco